

3.1. Il prof. Piero Schlesinger, richiesto dal commissario giudiziale, su mandato del giudice delegato pro tempore, ha rassegnato in data 24.10.1995 un parere scritto sulla validità dell'«atto quadro».

3.2. In tale parere si perviene alla conclusione che l'«atto quadro» è affetto da nullità parziale, limitatamente alla clausola che prevede il trasferimento di «altre attività», facenti parte del patrimonio della Federconsorzi, ma non considerate nella «relazione particolareggiata» del commissario giudiziale (art. 1, capoverso); e che, tuttavia, tale nullità non travolge l'intero atto.

4.1. Questo tribunale, con decreto collegiale in data 2.12.1995, ha sollevato la Federconsorzi in persona del commissario governativo dall'incarico di liquidatore giudiziale e ha nominato liquidatore giudiziale l'avv. prof. Antonino Cataudella, conferendogli le funzioni ed i poteri di cui, alla sentenza di omologazione del concordato, nonché ai provvedimenti conseguenti ed integrativi.

4.2. Con successivo decreto collegiale in data 17.9.1997, accogliendo le dimissioni rassegnate dall'avv. prof. Antonino Cataudella, lo stesso tribunale ha nominato liquidatore giudiziale dei beni ceduti l'avv. Antonio Caiafa.

5. Questo giudice delegato, con decreto in data 23.4.1997, premesse le seguenti considerazioni:

a) la conclusione, cui perviene il parere del prof.